

Alla Giunta del Comune di
RADDA IN CHIANTI (SI)

DOMANDA DI DENOMINAZIONE DI NUOVE CASE SPARSE

Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale.....
residente in in via/piazza
in qualità di

D I C H I A R A

- di aver ultimato i lavori per la costruzione di nuovo/i fabbricato/i
(come da comunicazione del prot. n. del.....)
- di aver parzialmente ultimato i lavori per la costruzione di nuovo/i fabbricato/i, che risulta in parte
abitabile/agibile

con destinazione
ubicato/i in area di circolazione priva di denominazione e individuato/i al N.C.E.U. del Comune di Radda in
Chianti al/i:

foglio numero subalterno piano
foglio numero subalterno piano

con accesso da (strada comunale, vicinale,)

C H I E D E

CHE NE VENGA ATTRIBUITA LA DENOMINAZIONE.

Al fine di attivare l'iter della richiesta si allega:

- estratto di mappa catastale aggiornato alla situazione attuale relativo al/ai fabbricato/i;
- elaborato grafico, corrispondente all'ultimo progetto approvato, che riporta gli accessi esterni al
fabbricato in oggetto e gli eventuali accessi interni a ogni singola unità immobiliare.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

.....

Radda in Chianti,.....

Il Richiedente

.....

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (Legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell' onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell' articolo 153 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

(approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dell'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.